

Whistleblower Policy

Numero versione	Data approvazione in Comitato ESG	Modifiche introdotte
V. 02/2021	02 marzo 2021	Prima versione

Indice

Indice	2
1. Gruppo Zignago Vetro - Introduzione.....	3
2. Descrizione del <i>Whistleblowing</i> e fonti	3
3. Ambito di applicazione	4
4. Raccordo tra Codice Etico e <i>Whistleblower Policy</i>	5
5. Segnalazioni, riservatezza e divieto di ritorsioni.....	5

1. Gruppo Zignago Vetrol - Introduzione

Il Gruppo Zignago Vetrol (da ora in poi “Zignago Vetrol”) con sede a Fossalta di Portogruaro, è leader in Italia e in Europa nella produzione e commercializzazione di contenitori in vetro.

Zignago Vetrol è parte di un gruppo industriale che fa capo a Zignago Holding, società presente oltre che nelle attività vetrarie, anche in altri *business* tra cui attività vitivinicole e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il Gruppo Zignago Vetrol oltre che in Italia è presente in Francia, Polonia e in Usa.

La presente Policy si applica a tutte le Società del Gruppo e nello specifico: Zignago Vetrol SpA, Zignago Vetrol Brosse SaS, Zignago Vetrol Polska SA e Zignago Glass Inc.

Ognuna delle Società sopra elencate opererà nel rispetto della presente Policy, fatto salvo il fatto che prevarrà innanzitutto il rispetto della normativa nazionale vigente nel Paese in cui opera la Società, nonché la normativa Comunitaria, dove applicabile.

Al fine di integrare i principi di sostenibilità nel suo Business Model, Zignago Vetrol si è dotata di un **framework ESG**. I cardini di tale *framework* sono la *ESG Policy* e il Codice Etico per promuovere, oltre ai principi di sostenibilità, anche principi di legalità, correttezza, uguaglianza, trasparenza.

Allo stesso modo il *framework* cerca di regolare attraverso Policies coerenti, i rapporti con i principali stakeholders, al fine di diffondere e condividere i principi di cui sopra, sia all’interno dell’azienda che all’esterno.

La presente **Whistleblower Policy** è una procedura con il quale Zignago Vetrol, in linea con la L.179/2017, le Best Practices internazionali e dei paesi in cui Zignago Vetrol è presente e con l’articolo 7 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, si impegna a incoraggiare e proteggere dipendenti che dovessero rivelare eventuali casi di comportamenti fraudolenti scoperti nello svolgimento della propria attività lavorativa e professionale.

Il Gruppo Zignago impegnandosi infatti con i propri Stakeholders alla massima integrità e correttezza nella gestione del business, intende coltivare una cultura aziendale in cui tutti i dipendenti possano denunciare serie negligenze o comportamenti fraudolenti senza paura di ritorsioni.

Zignago Vetrol è infatti profondamente consapevole che i dipendenti che dovessero attivare correttamente la procedura di Whistleblowing, aiutano la società a tutelare e gestire al meglio i propri rischi reputazionali e a preservare il valore di lungo periodo.

2. Descrizione del Whistleblowing e fonti

Il Whistleblowing si può definire come una procedura con cui il massimo governo di una azienda privata o pubblica, “invita” dipendenti, clienti o fornitori che riscontrano comportamenti fraudolenti a denunciare, sotto “protezione e anonimato”, tali comportamenti.

Statisticamente la grande maggioranza di soggetti che si avvale della procedura lavora internamente.

La Ratio sottostante una *Whistleblowing Policy* è l'interesse comune. La società attraverso il legislatore, ma anche tutti gli stakeholders inclusi azionisti, manager e dipendenti, sono consapevoli che una pronta e sollecita interruzione di eventuali comportamenti non idonei, contribuisce da un lato a preservare la reputazione, dall'altro il valore di lungo termine di una azienda.

Zignago Vetro condivide questa tesi, convinta che il valore di fare emergere eventuali comportamenti fraudolenti sia di gran lunga superiore ad eventuali disagi temporanei.

Le principali fonti per la Whistleblower Policy di Zignago Vetro sono:

- L.190/2012 e L.179/2017, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".
- Codice di Autodisciplina, Articolo 7, «*un adeguato sistema di controllo interno di gestione dei rischi debba essere dotato di un sistema interno di segnalazione da parte dei dipendenti di eventuali irregolarità o violazioni della normativa applicabile e delle procedure interne (c.d. sistemi di whistleblowing) in linea con le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale, che garantiscano un canale informativo specifico e riservato nonché l'anonimato del segnalante*».
- D.Lgs. 8 giugno 20021, n.231
- Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
- Zignago Vetro, Codice Etico, Par. 6.1, 6.2, 6.3
- Direttiva Europea 2019/1937.

3. Ambito di applicazione

La *Whistleblower Policy* di Zignago Vetro è rivolta a tutte le sue funzioni aziendali, dipendenti e fornitori.

Alcune funzioni aziendali potrebbero essere maggiormente a rischio, data la statistica dei possibili comportamenti fraudolenti in ambito societario.

Zignago Vetro è consapevole dell'elevata "sensibilità" di alcune funzioni e mantiene un efficiente sistema di controlli interni ed esterni.

In particolare, la Società pone un'elevata attenzione rivolta a:

- **Financial Reporting.** Un efficace sistema di controllo interno e la provata e conclamata indipendenza del revisore contabile, mirano a prevenire eventuali rischi.
- **Attività fraudolente come furto e tangenti.**
- **Palesi violazioni del Codice Etico e di Condotta, del modello 231 e dei modelli analoghi in vigore nei paesi ove Zignago Vetro è presente.**

Zignago vetro è consapevole che al fine di ridurre i rischi anche reputazionali legati ad eventuali comportamenti non leciti, deve garantire un corretto ed efficiente funzionamento della procedura di *Whistleblowing*.

In tale senso si legittimano il ringraziamento e la protezione a dipendenti che eventualmente dovessero segnalare una o più irregolarità sopra elencate.

L'assunto di base di questa Policy nondimeno, è che eventuali segnalazioni debbano essere fatte in buona fede. In questo caso, Zignago Vetro, anche qualora tali segnalazioni non dovessero tradursi in effettive irregolarità, non avvierebbe alcuna azione disciplinare nei confronti del dipendente.

Viceversa, qualora le accuse dovessero essere fatte maliziosamente o per tornaconto personale, Zignago Vetro potrebbe eventualmente riservarsi di intraprendere un'azione disciplinare.

4. Raccordo tra Codice Etico e *Whistleblower Policy*

Il Codice Etico di Zignago Vetro dal paragrafo 6.1 al paragrafo 6.3, descrive come procedere in caso di violazione del Codice Etico stesso.

Una palese violazione del Codice Etico, in molteplici casi, rientra nella casistica della Whistleblower Policy.

Eventuali aggiornamenti e revisioni del Codice Etico vengono definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro.

Al contrario, eventuali aggiornamenti e revisioni della presente Policy, vengono definiti ed approvati dal Comitato ESG di Zignago Vetro.

5. Segnalazioni, riservatezza e divieto di ritorsioni

Una eventuale segnalazione di comportamenti fraudolenti può essere fatta anonimamente o, preferibilmente, di persona.

Le accuse, per essere maggiormente credibili, dovranno essere supportate da prove.

L'organo demandato a ricevere eventuali segnalazioni è l'**Organismo di Vigilanza o altro ente designato** a seconda del tipo di reato che, valutato il materiale e l'entità della presunta violazione, potrà decidere se sentire alcune delle parti in causa o se consultare i vertici di Zignago Vetro nella figura del Presidente.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza o all'ente designato, a seguito della diversa tipologia di reato, devono essere effettuate utilizzando il seguente Link:

<https://zignagovetro.segnalazioni.net>

In caso di segnalazione, Zignago Vetro attiverà immediatamente una investigazione.

Simultaneamente, sono garantite adeguate forme di protezione per il soggetto o i soggetti autori della segnalazione, inclusa la protezione della loro identità.

Zignago Vetro non tollererà alcun tipo di ritorsione, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni nei confronti dell'autore di una segnalazione in buona fede né alcun tentativo di svelarne l'identità.

Costituisce infatti violazione del Codice Etico anche qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Codice.